

Allegato "B " all'atto n.28730/12237 del Rep.

#### STATUTO

### Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, la Società per azioni denominata "Marche Multi-servizi S.p.A."

### Art. 2 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Pesaro.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire le sedi secondarie nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative.

## Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate, collegate o comunque partecipate, delle attività e dei servizi connessi e inerenti a:

- a) servizio di gestione e distribuzione del gas, ivi compresa la produzione e la distribuzione di calore per usi civili
  ed industriale, servizi di condizionamento, di climatizzazione e
  di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione caldaie e
  rinnovo centrali termiche e controllo degli impianti termici;
- al) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore;

- a2) realizzazione e gestione di reti di teleriscaldamento e somministrazione calore;
- a3) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;
- approvvigionamento, produzione, trasporto trasformazione, distribuzione e vendita di elettricità, come derivato da qualsiasi fonte energetica;
- c) servizio idrico integrato, comprensivo della captazione, adduzione, sollevamento e trattamento distribuzione acque destinate a fini idropotabili, tecnologici, civili e produttivi, dell'allontanamento e collettamento delle acque reflue, ivi compreso l'espurgo, la pulizia ed il mantenimento di collettori, fognature, canali ricettori di acque reflue e relative caditoie, del trattamento epurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;
- d) produzione, vendita, distribuzione e commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di acqua pura di sorgente e, in generale, di acqua potabile ad uso alimentare, garantita conforme alla normativa vigente;
- e) gestione del ciclo integrato dei rifiuti consistente in: raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e di ogni tipo; raccolta trasporto e smaltimento dei residui e di materie prime e secondarie; spazzamento, pulizia e lavaggio di strade ed aree pubbliche e private; espurgo pozzi

neri e lavaggio condotte; sgombero neve dal suolo pubblico; recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie; raccolta differenziata; erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo
stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi; l'erogazione di ogni servizio concernente
l'igiene e la salubrità urbana, realizzazione dell'ispettorato
ecologico nel territorio;

- estrazione e lavorazione di materiali inerti;
- g) attività di bonifica di siti e di edifici contenenti amianto e rimozione e/o smaltimento di materiali contenenti amianto:
- h) bonifica siti;
- i) commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento rifiuti;
- j) trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione, deratizzazione, antilarvale e tutti i trattamenti antiparassitari e di sanificazione in genere;
- k) altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con appositi "contratto di servizio";
- 1) servizio di illuminazione pubblica e privata consistente in: gestione delle reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici, ivi compreso la realizzazione dei relativi impianti ed opere; realizzazione, adeguamento e manutenzione di reti ed
  impianti elettrici e di illuminazione pubblici e privati, gestio-

ne dell'illuminazione votiva cimiteriale e di segnaletica luminosa;

- m) gestione delle reti di trasmissione dati, fonia, gestione sistemi Internet, commercio elettronico e sistemi collaterali ed affini;
- n) gestione e manutenzione di cimiteri;
- o) servizio di manutenzione delle strutture portuali ed esercizio delle attività portuali in genere;
- p) realizzazione, gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere;
- q) servizio di autotrasporto di cose anche per conto terzi, ivi compreso facchinaggio e magazzinaggio;
- r) commercializzazione e distribuzione di carburante a terzi e conduzione di impianti di distribuzione di carburante in proprio;
- s) conduzione di officina per riparazione e revisioni per riodiche di automezzi ed attrezzature pubbliche e private;
- t) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio.

I suddetti servizi ed attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quella sopra indicata, di consulenza, di assistenza, di progettazione e di costruzione di impianti da chiunque commissionati.

Nei settori di proprio interesse, la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.

Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di società controllate, collegate o comunque
partecipate; la Società potrà comunque promuovere la costituzione
di società, Enti o imprese aventi oggetto analogo o affine al
proprio, ovvero di acquisire partecipazioni anche di minoranza
purché nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute
necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con
l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di
legge ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e del D. Lgs. 58/1998 e potrà
inoltre rilasciare garanzie reali e personali.

La Società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

 a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;

- impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo il trasferimento incrociato di risorse tra i segmenti delle filiere.

#### Art. 4 - DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservazione delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

#### Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 16.388.535,00 (sedicimilionitrecentoottantottomilacinquecentotrentacinque virgola zero
zero), diviso in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno).

I Soci Pubblici deterranno la maggioranza del capitale sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, previa deliberazione
dell'Assemblea straordinaria, anche con conferimento di crediti e
beni in natura.

### Art. 6 - AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

Ove ammissibile, l'organo amministrativo può escludere l'emissione dei titoli rappresentativi le azioni; in tal caso, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali compete a chi risulta iscritto nel libro dei soci.

La Società potrà altresì emettere altri tipi di azioni secondo le disposizioni di legge e/o regolamenti tempo per tempo vigenti ed applicabili.

La cedibilità delle azioni possedute dagli enti pubblici locali e' soggetta alle normative di volta in volta applicabili, in tale evenienza le relative procedure di legge saranno svolte a prescindere dal diritto di prelazione, il quale diritto di prelazione sarà comunque esercitato ai sensi del presente statuto sui valori emersi a seguito delle citate procedure.

Qualora un socio o la Società stessa (il "Soggetto Cedente") intenda trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al precedente articolo 5 del presente statuto) o obbligazioni convertibili, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, (le "Partecipazioni Sociali") dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci (i "Soci Prelazionari") secondo le disposizioni che seguono:

(i) il Soggetto Cedente dovrà dare comunicazione ai Soci Prelazionari mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno (la "Comunicazione di Trasferimento"), con copia al consiglio di amministrazione, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni. Nel caso in cui il trasferimento delle Partecipazioni Sociali offerte in prelazione avvenga per un titolo diverso dalla compravendita, ovvero sia

parte di un negozio più ampio, ovvero il corrispettivo per l'acquisto delle Partecipazioni Sociali offerte in prelazione non sia costituito integralmente da denaro, o sia a titolo gratuito, il Soggetto Offerente dovrà indicare nella Comunicazione di Trasferimento il congruo prezzo in denaro al quale la prelazione può essere esercitata. Sara? cura del presidente del consiglio di amministrazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno;

- (ii) con il termine "trasferire", si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno, usufrutto, ecc.) su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione;
- (iii) i Soci Prelazionari che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro venti (20) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, debbono manifestare, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le Partecipazioni Sociali. I Soci Prelazionari che accettano l'offerta debbono indicare, nella propria accettazione, se intendano esercitare la prelazione soltanto in proporzione alla Partecipazione Sociale da essi posseduta nella Società ovvero

se intendano acquistare anche le eventuali Partecipazioni Sociali non acquistate da altri Soci Prelazionari che non abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione. In mancanza d'indicazioni, la prelazione si deve intendere esercitata solo in proporzione alla Partecipazione Sociale da ciascun Socio Prelazionario posseduta nella Società;

- (iv) il presidente del consiglio di amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo (iii) che precede, provvederà a dare comunicazione al Soggetto Cedente ed a tutti i soci per mezzo di raccomandata con avviso di ritorno delle proposte di acquisto pervenute;
- (v) la prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione sia esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o obbligazioni convertibili o dei diritti di opzione offerti saranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società, avendo previamente dedotto dal capitale sociale la partecipazione detenuta dal Soggetto Cedente.

Qualora nessun Socio Prelazionario eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili nei successivi 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per esercitare la prelazione, purché al soggetto, a un prezzo ed a condizioni non in-

feriori a quelle indicate nell'offerta. Qualora il trasferimento non sia completato nel predetto termine di 90 (novanta) giorni, il Soggetto Cedente, ove intenda ancora addivenire al Trasferimento di tutta o parte della loro Partecipazione Sociale, dovrà rinnovare la procedura di cui al presente Articolo.

L'efficacia dei trasferimenti delle Partecipazioni Sociali, nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte del consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità da parte degli enti pubblici locali della maggioranza delle azioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 del presente statuto.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito in violazione delle disposizioni di cui al presente Articolo, la persona cui siano state
trasferite azioni della Società – non avrà diritto di essere
iscritta nel libro dei soci, non sarà legittimata all'esercizio
del voto e degli altri diritti amministrativi incorporati nella
azioni trasferite e non potrà a sua volta trasferire dette azioni
con effetto verso la Società.

Le previsioni di cui al presente Articolo non troveranno applicazione esclusivamente in caso di:

- (i) trasferimenti di Partecipazioni Sociali a favore dellaSocietà da parte di suoi soci;
- (ii) trasferimenti di Partecipazioni Sociali rispetto ai quali risulti la rinunzia scritta da parte di tutti i soci aventi diritto all'applicazione delle procedure di cui al presente Arti-

colo;

(iii) Trasferimenti Infragruppo (come di seguito definiti).

Per "Trasferimenti Infragruppo" si intendono tassativamente ed esclusivamente i trasferimenti effettuati da ciascuno dei soci a favore di soggetti Controllati (come di seguito definiti) dal Socio trasferente (i "Trasferimenti Infragruppo"), a condizione che l'eventuale successivo venir meno in capo al beneficiario del trasferimento delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento della partecipazione in suo favore come Trasferimento Infragruppo sia previsto nell'atto di trasferimento della partecipazione quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatica retrocessione della partecipazione ceduta al Socio trasferente.

I termini "controllare", "controllante", "controllato", indicano la nozione di controllo ai sensi dell'Articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile.

Art. 7 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

# Art. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché
in Italia, osservate le disposizioni dell'art.2366 del Codice Ci-

vile.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, essendo la Società obbligata alla redazione del bilancio consolidato, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### Art. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è fatta con pubblicazione su almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Messaggero, Il Resto del Carlino, Il Corriere Adriatico o Il Sole 24 Ore, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, dell'avviso contenente l'ordine del giorno ad istanza, come stabilito dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata per una terza adunanza, secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra quando 
è presente o vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi 
partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei

partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

### Art. 10 - AMMISSIONE ALL' ASSEMBLEA

Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono depositare i loro titoli azionari, (ove emessi), ovvero le certificazioni previste dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo in vigenti e applicabili, presso la sede sociale o nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione entro i due giorni precedenti rispetto a quello stabilito per l'adunanza.

Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari spetta il diritto di voto a coloro che risultano iscritti nel libro soci della Società.

Trova inoltre applicazione quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2370 del Codice Civile.

Art. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può

farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di leggi e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto in Assemblea

Art. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto da persona eletta dalla stessa Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge, da Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

### Art. 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili. L'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita e validamente delibererà, in prima, seconda e terza convocazione con una presenza e con una maggioranza superiore all'85% (ottantacinquepercento) del capitale sociale.

Art. 14 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firma
to dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla leg
ge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il ver
bale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso.

Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'art.2375 del Codice Civile.

### Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione com-

posto da nove membri, ivi compreso il Presidente.

Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile:

- Il Comune di Pesaro ha il potere di nominare due Consiglieri;
- il Comune di Urbino, ha il potere di nominare un Consigliere;
- la Provincia di Pesaro e Urbino ha il potere di nominare un Consigliere;
- i Comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Casteldelci, Colli al Metauro, Falconara Marittima, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Monte Cerignone, Monte Grimano, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montelabbate, Peglio, Pennabilli, Pergola, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, S. Agata Feltria, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra S.Abbondio, Talamello, Tavoleto, Tavullia, Terre Roveresche, Urbania, Vallefoglia, la Comunità Montana Alto e Medio Metauro e la Comunità Montana Catria e Nerone hanno il potere di nominare un Consigliere.

Gli Enti Pubblici aventi diritto alla designazione di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile non potranno esprimere il loro diritto di voto nell'assemblea dei soci convocata per la nomina dei Consiglieri che non siano stati designati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile. Fermo restando che, ove gli Enti Pubblici non provvedano a designare tutti i Consiglieri oggetto di nomina ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, il/i Consigliere/i necessari per completare il numero dei Consiglieri di nomina ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, sarà/anno nominato/i dall'Assemblea dei soci e, a tale deliberazione non potranno esprimere il voto soci diversi dagli Enti Pubblici.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili, possono essere anche non soci e si sostituiscono a norma di legge.

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

### Art. 16 - CARICHE SOCIALI

L'Assemblea, ovvero qualora non vi provveda l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente tra i Consiglieri designati dal Comune di Pesaro in conformità con l'art. 15 che precede e, eventualmente, uno o due Vice Presidenti di cui uno con funzioni di vicario, può, altresì eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto da uno dei Vice Presidenti.

Al Presidente spettano i poteri di cui all'art.2381,1° comma, del Codice Civile.

### Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale sia altrove purché in Italia ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, posta elettronica, telegramma o telefax da spedirsi
almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore
ed a ciascun sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, con posta
elettronica, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due
giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio sindacale, o da almeno due membri dello stesso, secondo le disposizioni di legge e/o i regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere

o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente ed il Segretario.

# Art. 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera col voto favorevole di tanti Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei consiglieri presenti a ciascuna seduta, fatta eccezione per le delibere relative alle seguenti materie che saranno validamente assunte a condizione che le stesse ottengano il voto favorevole di almeno otto Consiglieri:

- -designazione dei componenti degli organi sociali delle società controllate e/o partecipate, proposte di fusioni/scissioni/incorporazioni in altre società;
- -proposte di modifiche dello statuto;
- -operazioni di acquisizione/dismissione/conferimenti/scorpori di attività/rami aziendali;
- -conferimento e modifica dei poteri dell'Amministratore Delegato;
- -approvazione del budget annuale preventivo e del piano industriale proposto dall'Amministratore Delegato;
- -nomina dei consiglieri cooptati;
- -attribuzione di compensi agli amministratori investiti di particolari cariche;
- -proposta di distribuzione dividendi e riserve;

Nel rispetto della normativa di legge la revoca dell'Amministratore Delegato per giusta causa può avvenire con il voto favorevo-

le dei 2/3 dei consiglieri.

Art. 19 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO

-modifiche ai contratti con le società degli asset.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 21 - AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Amministratore Delegato, che dovrà essere scelto tra i Consiglieri che non siano stati nominati dagli Enti Pubblici in conformità con l'art. 15 che precede. Non sono delegabili le materie elencate all'art. 18, per le quali è prevista la maggioranza qualificata.

Per la sua opera l'Amministratore delegato avrà diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti all'art. 22.

Art. 22 - RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per

la ragioni dell'ufficio; l'Assemblea può inoltre assegnare loro

una indennità annuale determinata a norma dell'art. 2389 del Codice Civile.

### Art. 23 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente al Presidente, o all'Amministratore Delegato se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, anche tra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

## Art. 24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due membri supplenti.

Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile:

- il Comune di Pesaro nominerà un componente effettivo del Collegio Sindacale che assumerà la carica di Presidente;
- la Provincia di Pesaro e Urbino nominerà un componente effettivo del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente.
- Il terzo componente effettivo del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente saranno nominati dall'assemblea dei soci, preveden-

dosi che gli Enti Pubblici aventi diritto alla designazione ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile di componenti del Consiglio di Amministrazione non possano esprimere il loro diritto di voto.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

### Art. 25 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, incaricata dall'Assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale.

L'incarico ha la durata di almeno tre esercizi ed andrà a scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

### Art. 26 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

## Art. 27 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto di bilancio, sarà ripartito come segue:

(a) il 5% alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reinte-

grazione della stessa;

(b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi, secondo quanto previsto dall'art. 2433-bis del Codice Civile.

### Art. 28 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

### Art. 29 - SCIOGLIMENTO

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di cui al capo VIII libro V del Codice Civile.

### Art. 30 - DISPOSIZIONI GENERALI

La società potrà acquisire prestiti e/o finanziamenti infruttiferi dai soci, nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti e applicabili.

# Art. 31 - RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente

Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice ...
civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

F.to Mauro Tiviroli - Maurizio Mazzoli - Luisa Rossi Notaio